



COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 DEL 24/06/2014

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI "TARI" PER L'ANNO 2014. DEFINIZIONE DEI TERMINI E DELLE MODALITA' DI RISCOSSIONE DELLA TASSA.

L'anno **duemilaquattordici**, addì **ventiquattro**, del mese di **giugno**, alle ore **21:15** in Pozzolo Formigaro, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati in seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano i Signori:

Cognome e nome	Carica	Pr.	As.
1. MILOSCIO DOMENICO	Sindaco	X	
2. PAPPADA' FELICE	Consigliere	X	
3. FERRANDO LUCIA	Consigliere	X	
4. CARBONE ANDREA	Consigliere	X	
5. MAGGIO ROSARIA	Consigliere	X	
6. CARAMAGNA LORENZO	Consigliere	X	
7. BIDONE CARLO	Consigliere	X	
8. BOTTAZZI EMILIANO	Consigliere	X	
9. FUMAI ALICE	Consigliere	X	
10. ORLANDO ENRICO	Consigliere	X	
11. COSTA DARIO	Consigliere		X
12. COLUCCIO PASQUALE	Consigliere	X	
13. MANFREDINI MONICA	Consigliere		X
Totale		11	2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Sig. Dr. VISCA MARCO il quale provvedere alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Dr. MILOSCIO DOMENICO – Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI "TARI" PER L'ANNO 2014. DEFINIZIONE DEI TERMINI E DELLE MODALITA' DI RISCOSSIONE DELLA TASSA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di Stabilità 2014), con decorrenza dal 1 gennaio 2014 è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

DATO ATTO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria) – componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili) – componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti) – componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RICHIAMATO il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) che ha stabilito l'abrogazione dell'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 relativi all'istituzione della IUC (Imposta Unica Comunale),
- commi da 641 a 688 relativi alla TARI (componente tributo servizio rifiuti),
- commi da 669 a 681 relativi alla TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 relativi alla disciplina generale delle componenti TARI E TASI);

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014):

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernete tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- i criteri di determinazione delle tariffe,
- la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti,
- la disciplina delle riduzioni tariffarie,
- la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

688. Il versamento delle TASI e della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto

compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con Decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città e autonomie locali e le principali associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

689. Con uno o più decreti del Direttore Generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

690. La IUC è applicata e riscossa dal Comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

691. I Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta attribuito il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU. I comuni che applicano la tariffa di cui ai commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo..

692. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

DATO ATTO che i commi 688 e 691 sono stati così modificati dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68 di conversione in Legge del D.L. 16/2014;:

688. Il versamento delle TASI è effettuato in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. **Il versamento della TARI** e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai Comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'art. 9, comma 3, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'interno anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicato nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno d'imposta; a tal fine il Comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato Decreto Legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I Comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, sentita l'associazione nazionale dei Comuni italiani. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il Comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'interno anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del Consiglio Comunale, fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato Decreto Legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative

modalità e aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il Comune è tenuto ad effettuare l'invio della predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

691. I Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

RICORDATO che la TARI:

- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i Comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

VISTA la disciplina per l'applicazione del tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti (TARI), approvata con precedente Deliberazione C.C. n. 18 in data odierna nel quadro dei Regolamenti relativi all'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), ed in particolare gli articoli 15 e 16 del Regolamento concernente la componente TARI che demandano al Consiglio Comunale rispettivamente l'approvazione del Piano finanziario e delle tariffe del tributo;

VISTI il Piano finanziario e la relativa relazione illustrativa, previsti dall'art. 8 del D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999, relativi ai costi di gestione del servizio rifiuti, nell'allegato che, sub A), si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante della stessa, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2014 pari ad € 807.949,71, ripartiti fra utenze domestiche e non domestiche rispettivamente negli importi di € 444.372,34 ed € 363.577,37;

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge del 2 maggio 2014 n. 68, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche";

DATO ATTO che il suddetto provvedimento, al comma 652, ha previsto l'inserimento della lettera e-bis) con la quale è statuito che "*Nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1*" e che questo Comune, nella scelta dei coefficienti per la redazione delle tariffe relative al tributo intende avvalersi di tale opportunità al fine di eliminare alcune criticità emerse con riferimento ad alcune categorie di utenze non domestiche particolarmente svantaggiate dall'applicazione dei coefficienti così come previsti dall'allegato 1 al D.P.R. n. 158 del 1999;

RICHIAMATO l'art. 20, comma 7 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale – I.U.C. – componente TARI, che stabilisce le modalità di calcolo per le utenze domestiche tenute a disposizione e considerato che per l'anno 2014 il computo del tributo per i suddetti immobili viene effettuato assumendo come numero di componenti quello pari a n. 2 unità ed applicando la riduzione prevista dall'art. 28, comma 1, lett. a) e b) del suddetto Regolamento;

VISTO altresì l'art. 28 co.3 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale – I.U.C. – componente TARI, il quale prevede che "*con la deliberazione di approvazione annuale delle tariffe, previa valutazione della capacità di bilancio, il Comune può introdurre riduzioni ed esenzioni dal pagamento del tributo per le abitazioni occupate da nucleo familiare in relazione ad un determinato Indici Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.)*";

DATO ATTO che per l'anno 2014 questo Comune intende accordare le seguenti riduzioni legate al reddito familiare:

PERCENTUALE RIDUZIONE	REQUISITO REDDITO
100% del tributo	Reddito ISEE inferiore a € 5.000,00
50% del tributo	Reddito ISEE da € 5.001,00 a € 8.000,00

RICHIAMATO l'art. 31 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale – I.U.C. – componente TARI, il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 649, della Legge n. 147/2013, così come modificato dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68, prevede che la determinazione della percentuale di riduzione della quota variabile per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani che hanno avviato a riciclo parte dei rifiuti prodotti, viene effettuata annualmente dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione delle tariffe del tributo e che per l'anno 2014 vengono stabilite le seguenti percentuali di riduzione sulla quota variabile della tariffa:

Quantità rifiuti avviati a riciclo	Superficie tassata	% riduzione quota variabile
inferiore a 1 tonnellata	inferiore a 500 mq	5%
inferiore a 1 tonnellata	superiore a 500 mq	10%
inferiore a 3 tonnellate	inferiore a 1000 mq	20%
inferiore a 3 tonnellate	superiore a 1000 mq	25%
inferiore a 10 tonnellate	inferiore a 2000 mq	35%
inferiore a 10 tonnellate	superiore a 2000 mq	40%
da 10 tonnellate	inferiore a 5000 mq	45%
da 10 tonnellate	superiore a 5000 mq	50%

DATO ATTO che per l'anno 2014 l'ammontare globale delle riduzioni e/o esenzioni ammissibili iscritte a Bilancio come autorizzazioni di spesa, la cui copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, è fissata in una percentuale pari al 5,6% circa dei costi previsti;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

“- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;”

VISTO l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che “Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 338, è sostituito dal seguente: 16. Il Termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3 de decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

DATO ATTO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

PRESO ATTO dell'intervento del Responsabile del Servizio Tributi Sig.ra SCALETTA Daniela la quale rileva che, per ragioni di equità fiscale e al fine di agevolare i cittadini differenziando le scadenze di

pagamento per TARI e TASI, si è ritenuto di stabilire come data della seconda rata di pagamento della Tassa in oggetto il 16 Novembre anziché il 16 ottobre come previsto nell'originaria proposta di Deliberazione;

RITENUTO, per l'anno 2014, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e dell'art. 37, comma 3, del suddetto Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale – I.U.C. – componente TARI, approvato con la richiamata Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 in data odierna, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento della TARI in tre rate, con possibilità di pagamento in unica soluzione entro il termine di versamento della seconda rata:

1° rata – 31 Luglio 2014

2° rata – 16 Novembre 2014

3° rata – 16 gennaio 2015

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale – I.U.C. – componente TARI si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta unica comunale (I.U.C.), in particolare alla L. 147/2013 e al D.L. 16/2014 convertito in L. 68/2014 ed alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 febbraio 2014, il quale stabilisce che, per l'anno 2014, è differito al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO altresì il successivo Decreto del Ministro dell'Interno del 29 aprile 2014 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è stata ulteriormente differito al 31 luglio 2014;

PRESO ATTO del Parere Favorevole del Segretario Comunale in merito alla Legittimità e del Responsabile del Servizio Tributi in merito alla Regolarità Tecnica del presente provvedimento ex art. 49 D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI, favorevoli n. 10 e astenuti n.1 (ORLANDO ENRICO espressi in forma palese

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare il Piano Finanziario della Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2014 nell'allegato che, sub A), costituiscono parte integrante della presente Deliberazione;
- 3) di approvare, per l'anno 2014, le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) che nell'allegato, sub B), costituiscono parte integrante della presente Deliberazione;
- 4) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto Deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2014, data di istituzione del tributo servizio gestione rifiuti TARI;
- 5) di stabilire, per l'anno 2014, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e dell'art. 37, comma 3, del suddetto Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale – I.U.C. – componente TARI, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.18 in data odierna, le seguenti scadenze di pagamento della TARI in tre rate, con possibilità di pagamento in unica soluzione entro il termine di versamento della seconda rata:

1° rata – 31 Luglio 2014;

2° rata – 16 Novembre 2014;

3° rata – 16 gennaio 2015;

- 6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio;
- 7) di dichiarare, con separata votazione e con voti favorevoli 10 e astenuti 1 (ORLANDO ENRICO) espressi in forma palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4 D.Lgs 267/2000.

Allegato A)

PARTE FISSA (costi iva inclusa)		PARTE VARIABILE (costi iva inclusa)	
Costo spazzamento strade (CSL)	34.252,63	Costi raccolta e trasporto RSU (CRT)	97.687,50
Costi amministrativi accertamento, contenzioso e riscossione (CARC)	19.829,84	Costi raccolta differenziata (CRD)	173.893,01
Costi generali di gestione (CGG)	233.661,21	Costi di trattamento e smaltimento RSU (CTS)	129.817,62
Costi comuni diversi (CCD)	10.963,78	Costi di trattamento e riciclo al netto da entrate da recupero materiali ed energia (CTR)	45.462,52
Altri costi (AC)	5.476,40		
Costi d'uso del capitale (CK)	56.905,21		
TOTALE	361.089,07	TOTALE	446.860,64

TOTALE COSTI € 807.949,71

44,692022%

55,307977%

Totale costi fissi		361.089,07
Ripartizione:		
utenze domestiche	55%	198.598,99
utenze non domestiche	45%	162.490,08

Totale costi variabili		446.860,65
Ripartizione:		
utenze domestiche	55%	245.773,35
utenze non domestiche	45%	201.087,29

Totale costi TARI 2014	807.949,71	
Ripartizione		
utenze domestiche	444.372,34	55%
utenze non domestiche	363.577,37	45%

Tariffe della Tassa sui rifiuti - TARI Anno 2014

Utenze domestiche

Numero componenti	Ka	Quota fissa (€/mq/anno)	Kb	Quota variabile (€/anno)
1	0,84	€ 0,58207	0,80	€ 57,66584
2	0,98	€ 0,67908	1,60	€ 115,33168
3	1,08	€ 0,74838	2,00	€ 144,1646
4	1,16	€ 0,80381	2,60	€ 187,41398
5	1,24	€ 0,85925	3,20	€ 230,66336
6 o più	1,30	€ 0,90082	3,70	€ 266,70451

Utenze non domestiche

Categorie di attività		Kc	Quota fissa (€/mq/anno)	Kd	Quota variabile (€/mq/anno)
101	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,51	€ 0,65243	4,20	€ 0,81959
102	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTE	0,96	€ 1,22811	7,86	€ 1,5338
103	STABILIMENTI BALNEARI	0,51	€ 0,65243	4,16	€ 0,81178
104	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,65	€ 0,83153	5,33	€ 1,0401
105	ALBERGHI CON RISTORANTE	1,33	€ 1,70144	10,93	€ 2,13288
106	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,91	€ 1,16414	7,49	€ 1,4616
107	CASE DI CURA E RIPOSO	0,97	€ 1,2409	8,00	€ 1,56112
108	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	1,47	€ 1,88054	12,09	€ 2,35924
109	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	0,87	€ 1,11297	7,17	€ 1,39915
110	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	1,33	€ 1,70144	10,94	€ 2,13483
111	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,52	€ 1,94451	12,45	€ 2,42949
112	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA)	0,88	€ 1,12577	7,20	€ 1,40501
113	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1,04	€ 1,33045	8,52	€ 1,66259
114	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,67	€ 0,85712	5,50	€ 1,07327
115	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE DI BENI SPECIFICI	0,82	€ 1,04901	6,71	€ 1,30939
116	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	3,87	€ 4,95081	27,77	€ 5,41904
117	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	2,91	€ 3,7227	20,87	€ 4,07257
118	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	2,07	€ 2,64811	16,99	€ 3,31543
119	PLURICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	2,07	€ 2,64811	17,00	€ 3,31738
120	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE	4,55	€ 5,82072	32,32	€ 6,30692
121	DISCOTECHES, NIGHT CLUB	1,34	€ 1,71424	11,00	€ 2,14654
122	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,60	€ 0,76757	4,90	€ 0,95619
1011	CIRCOLI RICREATIVI E ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO	0,51	€ 0,65243	4,20	€ 0,81959
1012	STAZIONE CARABINIERI	0,51	€ 0,65243	4,20	€ 0,81959
1041	AREE SCOPERTE FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' SVOLTA	0,30	€ 0,38378	3,55	€ 0,69275
1101	SPAZIO VENDITA RELATIVO AD ATTIVITA' ARTIGIANALE O COMMERCIALE	1,11	€ 1,42	9,12	€ 1,77968
	Categorie di attività	Kc	Quota fissa (€/mq/anno)	Kd	Quota variabile (€/mq/anno)

1102	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	1,11	€ 1,42	9,12	€ 1,77968
1121	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PARRUCCHIERE, ESTETISTA, TOELETTATURA ANIMALI	1,25	€ 1,5991	10,20	€ 1,99043
1141	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON UFFICI	0,91	€ 1,16414	7,50	€ 1,46355
1151	ATTIVITA' ARTIGIANALI CON UFFICI E SPAZIO VENDITA	1,09	€ 1,39442	8,92	€ 1,74065
1161	MENSA AZIENDALE	3,63	€ 4,64379	25,78	€ 5,03071
1181	PIZZERIA DA ASPORTO	2,38	€ 3,04469	19,55	€ 3,81499
1182	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	2,07	€ 2,64811	16,99	€ 3,31543

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Dr. MILOSCIO DOMENICO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. VISCA MARCO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesata deliberazione, pubblicata ai sensi della vigente normativa all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale di questo Comune (art. 32 co 1 L. 69/2009), è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge in data **24 giugno 2014**

- per immediata esecutività dichiarata ai sensi dell'art. 134 co 4 D.Lgs 267/2000

Li, **30 GIU 2014**



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. VISCA MARCO

Handwritten signature of Dr. Visca Marco.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, Dec. Leg.vo 18.8.2000 n° 267)

N° _____ Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia della presente deliberazione viene pubblicata il giorno **30 giugno 2014** all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale di questo Comune (art. 32 co 1 L. 69/2009) per 15 giorni consecutivi.

Addi, **30 giugno 2014**



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. VISCA MARCO

Handwritten signature of Dr. Visca Marco.

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Li, **30 giugno 2014**



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. VISCA MARCO

Handwritten signature of Dr. Visca Marco.